



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 468	di data 06/12/22

**Oggetto: L.P. 23/90 - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL COORDINAMENTO DEL DISTRETTO FAMIGLIA DELL'EDUCAZIONE NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER L'ANNO 2023, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER L'ANNO 2024. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00 (I.V.A. INCLUSA).**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- la Legge provinciale sul benessere familiare, L.p. 2 marzo 2011 n. 1, tra le finalità prevede da parte della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti locali la valorizzazione della natura e il ruolo della famiglia, mediante un insieme di interventi e il coinvolgimento attivo di Organizzazioni pubbliche e private, secondo logiche distrettuali e con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale, così come specificato all'art. 2 della citata Legge provinciale;
- il Trentino intende qualificarsi sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per tutti quei soggetti che in qualità di attori diversi per ambiti di attività e missioni perseguono l'obiettivo comune di accrescere il benessere familiare e della comunità, operando in una logica di Distretto famiglia;
- l'obiettivo primario è quello di individuare e promuovere lo sviluppo di un modello di corresponsabilità territoriale che si realizza attraverso una comunità educante, in risposta ai bisogni che caratterizzano il complesso contesto attuale e in coerenza con le indicazioni della politica europea e nazionale;

richiamato l'art. 16, comma 1 della suddetta Legge provinciale che "favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli";

rilevato che il Distretto famiglia è uno strumento a disposizione delle comunità locali con lo scopo di promuovere e sviluppare una partnership fra le organizzazioni che vi aderiscono in modo volontario, per riorientare la propria azione verso il target famiglia con un processo analitico, sistematico e partecipato: più organizzazioni progettano e realizzano insieme azioni, contenute in Programmi di lavoro condivisi, per creare servizi a favore delle famiglie;

atteso che:

- con deliberazione della Giunta comunale 14.11.2016 n. 193 e successivamente con deliberazione della Giunta provinciale 24.11.2016 n. 2089 è stato approvato l'Accordo volontario di Area per favorire lo sviluppo del Distretto dell'educazione nel Comune di Trento;

pagina 1/7

- a detto Accordo, sottoscritto il 28.11.2016, hanno aderito vari Enti ed Agenzie educative, quali: Provincia autonoma di Trento, Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Comune di Trento, Istituto Comprensivo Trento 5 (con il Tavolo Tuttospace), Istituto Comprensivo Aldeno Mattarello, Kaleidoscopio Società cooperativa sociale, Associazione A.M.A. - Punto Famiglie ascolto e promozione, il Forum delle Associazioni familiari del Trentino, Associazione di promozione sociale Carpe Diem, Arianna Società cooperativa sociale, ACLI Trentine, Consultorio Familiare UCIPEM, ALFID Associazione Laica Famiglie in Difficoltà, Centro di Psicopsicologia di Trento e Bolzano, UISP Comitato del Trentino, Associazione di promozione sociale Noi Quartieri Trento Sud; successivamente hanno aderito l'Associazione Periscopio, la Casa Generalizia della Pia società torinese – Comunità Murialdo di Trento, Casa Padre Angelo, Villaggio del Fanciullo SOS, Scout CNGEI, Scout AGESCI, Associazione di genitori NOI PER LE CRISPI, Federazione provinciale Scuole materne, Docenti senza Frontiera;

evidenziato che il coordinatore istituzionale per il Distretto in parola è il Comune di Trento e nell'operatività il Servizio Welfare e coesione sociale;

richiamate le “Linee guida Distretti Famiglia” che, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 1898 del 12 ottobre 2018, disciplinano i processi per la costituzione, il mantenimento dei Distretti nonché il ruolo degli attori che vi partecipano, definendo in particolare le istruzioni operative per una loro gestione da parte dei coordinatori istituzionali e dei referenti tecnico organizzativi;

rilevato in particolare che il coordinatore istituzionale:

- ha il compito di supportare tutte le attività definite dal Programma di lavoro, annualmente approvato, in coerenza con le Linee guida e con quanto richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento, quale Ente di certificazione;
- viene supportato da un referente tecnico organizzativo, con il quale stipula un contratto, per la realizzazione del Programma e il coordinamento delle attività del Distretto previste dalle succitate Linee guida;

evidenziato che il referente tecnico organizzativo:

- è una figura professionale in possesso della certificazione delle competenze di “Manager territoriale” ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 2013 n. 10 e che sia iscritto al registro di cui all'articolo 16 comma 2 della sul benessere familiare;
- supporta il coordinatore istituzionale, nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma di lavoro, e tutte le attività del Distretto, promuovendo nel contempo la rete territoriale ai fini della realizzazione del sistema integrato delle politiche familiari del territorio;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 960 del 10.07.2020 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di un contributo a sostegno del costo degli operatori che supportano l'attività dei Distretti per la Famiglia, evidenziando che, come previsto al comma 4 dell'art.3, detta attività di supporto può essere affidata anche a persone giuridiche terze a condizione che gli affidatari del servizio si avvalgano di operatori che abbiano ottenuto la certificazione di manager territoriale;

ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisizione di un Servizio di supporto specialistico per:

- il coordinamento del Distretto Famiglia dell'Educazione nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione;
- sostenere tecnicamente la gestione di tutti gli strumenti di comunicazione implementati in questi anni dal Distretto;
- sistematizzare la sperimentazione attivata con successo sui vari territori comunali in tema di reti ed alleanze educative, ad esempio attraverso l'organizzazione delle “giornate dell'educare”;

evidenziato che a riguardo è stato elaborato uno specifico capitolato descrittivo

prestazionale, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che contiene:

- le attività previste al punto 4.6 delle Linee guida Distretti famiglia che dovranno essere garantite mediante la figura professionale del Referente Tecnico Organizzativo (RTO), che deve essere in possesso della certificazione delle competenze di “Manager territoriale”, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 1 luglio 2013 n. 10 e che sia iscritto al registro di cui all'articolo 16 comma 2 della Legge provinciale sul benessere familiare;
- la gestione, l'aggiornamento e monitoraggio dell'andamento del sito web del Distretto e della pagina facebook;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione, in accordo con le organizzazioni aderenti al Distretto, di iniziative su specifici ambiti del territorio comunale attraverso il coinvolgimento delle varie “agenzie” formative/educative e di vari altri attori territoriali per favorire il confronto reciproco e rinforzare le alleanze educative;

richiamata la L.p. 2/2020 che all'art. 3, comma 01 dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ..., fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020” (€ 139.000,00), con un'applicazione fino al 31.06.2023 come da Legge di conversione n. 120/2020;

visto altresì che la Provincia Autonoma di Trento con apposita informativa ha chiarito che, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione da applicare agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, il comma 5 bis dell'art. 3 della succitata Legge provinciale prevede che *“le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica”*;

ritenuto di procedere attraverso la trattativa privata previo confronto concorrenziale di cui all'art. 21, comma 1 della L.p. 23/90 per ottenere un prezzo ed un'offerta qualitativa congrua rispetto alle prestazioni richieste per il servizio in argomento per l'anno 2023, eventualmente rinnovabile per il 2024;

evidenziato che il Servizio Welfare e coesione sociale si riserva, sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie sul Bilancio comunale e delle proprie esigenze, tenuto conto della verifica dell'attività svolta, la facoltà di rinnovare l'incarico di servizio per un ulteriore anno; in caso di rinnovo contrattuale non è ammessa alcuna compensazione del corrispettivo tra le due annualità e l'esercizio totale o parziale dell'opzione di cui sopra è rimesso alla volontà dell'Amministrazione e dal mancato esercizio della stessa non deriverà alla Cooperativa titolo ad indennizzi, riconoscimenti o ristori di qualunque tipo;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n.10340 e 1.08.2018 n. 1384;
- l'art. 36 ter 1 comma 6 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro APAC, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., e ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

- la circolare a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio “legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 “Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021” – Disposizioni di interesse per i contratti pubblici” di data 20 marzo 2019 n. 3 prot. 81723;

ritenuto, pertanto, di selezionare il contraente privato tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, compresa la disposizione sopra esposta che introduce la soglia di rilevanza di 5.000,00 euro, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i beni/servizi richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

verificato che tra gli strumenti della centrale di committenza costituita dall'APAC non risulta attiva alcuna convenzione relativa al servizio in oggetto;

visto che la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) ha attivato un Bando per l'abilitazione al mercato elettronico (ME-PAT) per la categoria merceologica “Servizi di consulenza e di servizi di supporto all'attività della Pubblica Amministrazione” con Metaprodotto ME-PAT di riferimento “Servizi di consulenza commerciale e di gestione – servizi generali di consulenza gestionale” CPV 79410000-1;

dato atto che l'importo massimo stimato come valore contrattuale dell'appalto in parola è pari ad euro 31.000,00 (i.v.a. esclusa) derivante dalla somma dell'importo stimato d'appalto per l'anno 2023 e per l'eventuale ulteriore anno 2024;

valutato opportuno per il caso di specie aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, attribuendo 10 punti all'elemento economico e 90 punti all'elemento tecnico;

evidenziato che l'importo a base di gara è pari ad euro 15.500,00 (i.v.a. esclusa), derivante dalla stima dei seguenti elementi su base annua:

- costo del lavoro del Referente Tecnico Organizzativo per un totale di almeno 320 ore di attività e comunque per il numero di ore offerte dall'appaltatore (Art. 2, comma 2 del Capitolato), stimato in massimo euro 9.000,00;
- spese per l'attività di gestione del sito e delle iniziative educative (Art. 2, comma 3 del Capitolato), stimate in euro 4.500,00 ;
- spese di gestione ed amministrazione, stimate in euro 2.000,00

atteso che gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono relativi alle ore di sviluppo del servizio oltre al minimo prestabilito, all'esperienza sia dell'operatore economico che a quella del RTO, che essendo di natura quantitativa (numero di anni di esperienza e numero di ore offerte), non presuppongono la nomina di una commissione tecnica;

dato atto che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché sia ritenuta valida, conveniente e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara e si procederà al sorteggio qualora più offerte abbiano totalizzato identico punteggio complessivo;

atteso che come specificato all'art. 3, comma 5 quater della L.p. 2/2020 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura;

atteso che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non è necessario indicare i costi per la manodopera e gli oneri della sicurezza e, pertanto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. non occorre la redazione del DUVRI; inoltre non vi sono oneri interferenziali derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro in quanto il servizio non è diretto ad utenti ed in ogni caso si svolgerà in ambienti dove non sussiste l'interferenza tra i dipendenti dell'appaltatore ed potenziali utenti;

ritenuto di vietare il subappalto in ragione della natura e l'oggetto del Servizio che prevede la realizzazione di specifiche prestazioni, evidenziate nel Capitolato -allegato n.1 alla presente, che non sono suddivisibili tra più soggetti esecutori in quanto sono attribuite alla competenza del Referente Tecnico Organizzativo;

visto lo schema di Richiesta di Offerta (RdO), di cui all'Allegato n. 2, che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che fornisce le indicazioni di natura tecnica e procedimentali per la partecipazione al confronto concorrenziale, gli elementi essenziali per l'aggiudicazione nonché la modalità di calcolo del punteggio economico ed i pesi ponderali attribuiti a ciascun sub componente al fine di valutare gli elementi tecnico/qualitativi;

dato atto che la richiesta di offerta verrà inviata a tutti gli operatori economici iscritti al Bando di abilitazione Me-PAT, relativo alla categoria merceologica del servizio in oggetto, e che, pertanto, la gara può considerarsi come procedura aperta e come tale in grado di derogare al principio di rotazione, così come specificato dalle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19 ter della L.p. 2/2016", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020;

atteso che il citato Allegato n. 2 potrà essere opportunamente modificato, rispetto alle indicazioni procedurali per la partecipazione al confronto concorrenziale, in caso di ricorso ad altri strumenti elettronici di acquisto o alla gara cartacea tradizionale;

evidenziato che il presente provvedimento riguarda acquisti di importo inferiore ad euro 40.000,00 pertanto non sono previsti nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi parte integrante del Piano esecutivo di gestione 2022-2024;

dato atto che entro i termini previsti è stata inviata al competente Servizio provinciale la domanda di contributo, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 960 del 10.07.2020, per il sostegno del costo degli operatori che supportano l'attività dei Distretti per la Famiglia per l'anno 2023;

preso atto che il contributo massimo concedibile dalla Provincia è pari ad all'80% del costo annuo sostenuto per l'operatore e comunque non superiore a 10.000,00 euro, considerando che per l'affidamento del servizio a persone giuridiche terze il contributo viene commisurato al costo aziendale preventivato dal soggetto affidatario;

rilevato che detto contributo verrà calcolato in esito alle risultanze di gara;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la Legge provinciale 10/2013;
- la Legge provinciale sul benessere familiare, L.p. 2 marzo 2011 n. 1;
- la Legge provinciale 23/90;
- la Legge provinciale 2/20216;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la L.p. 2/2020;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare il capitolato descrittivo prestazionale relativo al Servizio di supporto specialistico per il coordinamento del Distretto Famiglia dell'educazione nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione, di cui all'allegato n. 1, nel quale si richiama la presente che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di effettuare un confronto concorrenziale tramite Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, della L.p. 23/90, al fine di affidare a terzi il Servizio di cui al punto 1., avvalendosi del Sistema Informatico Me-PAT, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura di gara, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento;
3. di approvare lo schema RdO (Richiesta di offerta), di cui all'allegato n. 2, nel quale si richiama la presente che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che fornisce le indicazioni di natura tecnica e procedurali per la partecipazione al confronto concorrenziale, gli elementi essenziali per l'aggiudicazione nonché la modalità di calcolo del punteggio economico ed i pesi ponderali attribuiti a ciascun sub componente al fine di valutare gli elementi tecnico/qualitativi, dando atto che potrà essere opportunamente modificato, rispetto alle indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione al confronto, in caso di ricorso ad altri strumenti elettronici di acquisto o alla gara cartacea tradizionale;
4. di prenotare la somma di euro 37.820,00 (i.v.a. compresa) per l'affidamento del Servizio di supporto specialistico al coordinamento del Distretto Famiglia dell'educazione e di imputare la spesa al capitolo 2048 con riferimento all'esercizio finanziario 2023 per euro 18.910,00 e all'esercizio finanziario 2024 per euro 18.910,00 del P.E.G. 2022 – 2023 – 2024;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 18.910,00 entro la data del 31/12/2023 e per euro 18.910,00, entro la data del 31/12/2024;
6. di sostituire l'impegno provvisorio con l'impegno definitivo, sulla base degli esiti del confronto

- concorrenziale, mediante adozione di specifica determinazione o registrazione contabile del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità;
7. di rinviare a successiva determinazione l'impegno della spesa derivante dall'eventuale rinnovo dell'affidamento del servizio di cui al punto 2. per l'anno 2024;
  8. di indicare la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, quale responsabile della gestione del contratto;
  9. di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 3 e 42 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale procederà alla stipulazione del contratto nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato Regolamento spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il contratto con gli elementi accidentali in accordo con il contraente privato;
  10. di dare atto che entro i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 960 del 10.07.2020 è stata inviata la domanda di contributo fino all'80% del costo degli operatori che supportano l'attività dei Distretti per la Famiglia;
  11. di rinviare a successivo determinazione l'accertamento dell'eventuale entrata derivante dal contributo che potrà essere concesso dalla Provincia, una volta concluso il relativo procedimento.

Allegati in formato elettronico  
ALLEGATO 1, ALLEGATO 2

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 06/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 15/ 468

di data 06/12/22

**Oggetto: L.P. 23/90 - INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL COORDINAMENTO DEL DISTRETTO FAMIGLIA DELL'EDUCAZIONE NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER L'ANNO 2023, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER L'ANNO 2024. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.500,00 (I.V.A. INCLUSA).**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2023	12051.03.02048	U.1.03.02.99.999	1508			18.910,00	"	112236 (9896192 )
U	P	2024	12051.03.02048	U.1.03.02.99.999	1508			18.910,00	"	112434 (9902724 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 dicembre 2022